

« Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500.

« Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

« Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire tremila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a dieci anni.

« Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi. »

« Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con l'ammenda sino a lire duemila e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni. »

« Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500.

« Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con l'ammenda sino a lire 1,000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

« Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e de' relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinquecento e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. All'articolo (c), dopo le parole « un elenco o una nota vera, »

propongo, d'accordo con l'onorevole Marcora e la Commissione, di aggiungere queste parole: « o nasconde, sottrae, od altera registri e certificati scolastici, è punito » ecc.

Presidente. Sta bene, terremo conto di questo emendamento quando saremo all'articolo (c).

L'onorevole Brunialti ha proposto un emendamento per il quale l'articolo 3 dovrebbe cominciare così: « All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti... »

Brunialti. La correzione che io propongo è necessaria perchè con le nuove disposizioni si modifica soltanto l'art. 89 della legge elettorale politica, lasciando integri gli altri. Mi permetto poi di osservare che questo primo capoverso dell'articolo 3° deve essere messo in votazione dopo che siano approvate le nuove disposizioni indicate con le lettere *a, b, c, d, e, f*; le quali, come ha osservato poco fa l'onorevole Imbriani, si riferiscono, tanto alla legge elettorale politica, quanto a quella amministrativa.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Brunialti è accettato dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Io vengo a parlare di tutto l'articolo 3.

La Commissione veramente ha fatto molto, anzi mi pare che abbia fatto anche troppo coi suoi 43 articoli aggiunti ad un articolo solo, e poi con molti articoli aggiunti all'articolo 3, e così di seguito.

Io avrei preferito che si discutesse il progetto ministeriale, introducendovi qualche emendamento, perchè, a mio modo di vedere, esso rispondeva meglio alle esigenze del momento ed alla convenienza delle cose. Ma cosa fatta capo ha.

Ora, di fronte a questo articolo 3, io mi domando, se non sia più opportuno di ometterlo affatto, rinunciando a tutto questo capitolo relativo alle penalità, inquantochè la materia è già regolata abbastanza bene nella legge elettorale politica e nel Codice penale, e le modificazioni che si dovrebbero introdurre nelle nuove disposizioni sono per dar luogo ad una discussione non breve.

Non credo, però, che la Commissione sia per rinunciare a questo capitolo, e quindi la